

# ARS MUSICA CAPRAIA ONLUS

---

## ARTICOLO 1

É costituita L' Associazione denominata "ARS MUSICA CAPRAIA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale "ONLUS" con sede legale nel Comune di Capraia Isola e sede secondaria amministrativa ed organizzativa a Genova. E' fatto obbligo di indicare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS. L'associazione è ispirata a principi di democrazia interna, per garantire l'effettività del rapporto associativo.

## ARTICOLO 2

L'Associazione:

1. non ha fine di lucro
2. persegue esclusivamente finalità di utilità sociale
3. ha lo scopo di organizzare concerti e ogni altra attività atta a diffondere la cultura musicale, in particolare il Festival Musicale di Capraia.
4. svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse: è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate al punto 3
5. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che; per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
6. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
7. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel presente articolo seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dall'art. 13

# **SOCI**

## **ARTICOLO 3**

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

a. **Soci fondatori**

Soci risultanti dall'atto costitutivo e sono di diritto soci ordinari.

b. **Soci ordinari**

Coloro che avendo fatto richiesta di adesione alla associazione, siano stati ammessi con delibera dell'Assemblea previo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, e che accettino senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne facciano proprie le finalità.

c. **Soci sostenitori**

Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che accettino e condividano finalità e modi di attuazione dell'associazione e che ne sovvegano l'attività con le modalità stabilite dal comitato direttivo.

d. **Soci onorari**

Persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari requisiti e meriti nel campo della cultura musicale.

## **ARTICOLO N.4**

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, se prevista, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed eventualmente a recedere dall'associazione.

## **ARTICOLO N.5**

La quota associativa a carico dei soci, se prevista, è fissata dall'Assemblea.

## **ARTICOLO N.6**

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- a. Dimissioni volontarie
- b. Non aver effettuato il versamento della quota associativa, se prevista, per almeno un anno;
- c. Morte
- d. Indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **ANNO SOCIALE, PATRIMONIO E BILANCIO**

### **ARTICOLO 7**

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

### **ARTICOLO 8**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo (facoltativo) e consuntivo (rendiconti). Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

### **ARTICOLO 9**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. Quote sociali di ogni specie
- b. Contributi di Enti pubblici o privati e/o persone fisiche o giuridiche soci o non soci;
- c. Proventi netti di concerti e di altre manifestazioni e attività a pagamento
- d. Lasciti o donazioni;
- e. Acquisti fatti (strumenti musicali, partiture; libri, ecc.) in permutazione di patrimonio sociale.
- f. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ARTICOLO 10**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Revisore dei Conti, se nominato dall'Assemblea.

## ARTICOLO 11

L'Assemblea generale dei Soci é ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, con comunicazione scritta (raccomandata, telegramma, fax, e-mail) da inviare all'indirizzo di ciascun socio, come risulta dal libro dei soci, almeno otto giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo con le medesime formalità dell'Assemblea ordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione delle assemblee deve indicare l'ordine del giorno da trattare. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni socio può rappresentare non più di 1 (uno) socio.

La delega deve essere fatta per iscritto.

L'Assemblea generale dei Soci ordinari è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa, la quale nominerà un segretario per la redazione del verbale di Assemblea.

## ARTICOLO 12

L'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- b. Approvare le domande di adesione dei nuovi soci previo accoglimento delle stesse da parte del Consiglio Direttivo
- c. Approvare il bilancio consuntivo
- d. Stabilire l'ammontare di eventuali quote associative a carico dei soci
- e. Nominare facoltativamente un Revisore dei Conti

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti

- a. Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
- b. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

#### ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, dirige ed amministra l'Associazione. Esso, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge a maggioranza, fra i suoi membri, il Presidente ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo nomina entro o fuori del proprio seno, un Direttore artistico fissandone il mandato.

Esso potrà nominare, pure, entro o fuori del proprio seno, altre commissioni e/o persone con incarichi e funzioni speciali da determinarsi.

#### ARTICOLO 14

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed è incaricato di far eseguire le deliberazioni del Consiglio.

Egli convoca, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (o raccomandata, telegramma, fax, e-mail), e presiede le sedute del Consiglio Direttivo le cui deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il Consiglio potrà delegare la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi su particolari questioni anche ad altri componenti del Consiglio direttivo.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 8 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla convocazione.

#### ARTICOLO 15

In assenza del Presidente ne fate vece il Consigliere più anziano di età.

#### ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo:

- a. Cura il conseguimento degli scopi dell'associazione ed attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b. Provvede all'esatta osservanza del presente Statuto sociale;

- c. Stabilisce i concerti ed ogni altra manifestazione sociale;
- d. Stanza le spese occorrenti al raggiungimento degli scopi sociali nonché le spese generali di amministrazione;
- e. Delibera su tutti gli oggetti d'ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci
- f. Provvede annualmente alla compilazione del bilancio sociale;
- g. Elegge il Presidente ed il Tesoriere, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- h. Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- i. Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- j. Propone all'Assemblea l'entità della quota associativa annuale.

#### ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata fissata dall'assemblea di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi.

I Consiglieri scaduti sono rieleggibili.

#### ARTICOLO 18

Se nel corso dell'anno sociale si dimettono uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli per cooptazione dei soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### ARTICOLO 19

Il Tesoriere-Economo tiene la contabilità sociale, cura tutte le riscossioni, esegue tutti i pagamenti disposti dal Consiglio Direttivo ed è il consegnatario del patrimonio sociale.

## ARTICOLO 20

L'Assemblea può nominare un revisore dei conti.

Esso esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; agisce di propria iniziativa; su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il Revisore riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Se nell'anno sociale viene a mancare il Revisore, l'assemblea provvede a nominarlo.

## ARTICOLO 21

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

## ARTICOLO 21

Allo scopo di garantire una iniziale funzionalità di gestione, l'associazione sarà retta, per il primo triennio, dal Consiglio Direttivo nominato dai firmatari del presente atto. Tale Consiglio Direttivo avrà anche il compito di redigere l'eventuale regolamento interno.

Firmato:

FABBRINI (TADDEI) IDA

AMORUSO MARIA GRAZIA

PICOLLO ALESSANDRO

PICOLLO CHIARA

COSTA BEATRICE

FUSARO ANDREA     *Notaio*